



COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA



NR.	OGGETTO:
4	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2019 ;

(06 aprile 2019)

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **SEI** del mese di **APRILE**, alle ore 11:15 nella sala delle adunanze consiliari del comune di Trecchina, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di prima convocazione ed in seduta pubblica, partecipata ai Consiglieri Comunali.

All'appello nominale risultano presenti:

NR.	COGNOME	NOME	P.	A.
1	IANNOTTI	LUDOVICO	X	
2	ALAGIA	FRANCESCO	X	
3	CASELLA	ANTONIO	X	
4	CRESCI	ANNA	X	
5	D'IMPERIO	GIACOMO	X	
6	GIFFUNI	ROSSELLA	X	
7	MARCANTE	FABIO	X	
8	MESSUTI	PAOLA	X	
9	CANTISANI	RITA CARMELA	X	
10	NOCITO	MASSIMO	X	
11	PAPALEO	MARIA FILOMENA	--	X
			10	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *dott.ssa Daniela Tallarico*.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il *Presidente* dichiara aperta la discussione e introduce l'argomento iscritto al *quarto* punto posto all'ordine del giorno.

===

Prende la parola la consigliera **Cantisani**, che afferma di aver rilevato che il Comune non sia riuscito a raggiungere le percentuali previste di raccolta differenziata, ma anzi c'è stato un aumento dell'indifferenziata. La consigliera rileva che non ci sono state proposte decisive per incentivare la raccolta differenziata, non solo per l'umido, ma anche per carta e plastica. Magari si sarebbe potuto prevedere un doppio passaggio settimanale, visto che altrimenti si crea un ingombro nelle abitazioni, con accumulo di volume dell'indifferenziata. Il Comune ha raggiunto, come percentuale di differenziata, a malapena il 48% e questo è un evidente dato negativo. Il gruppo di minoranza invita l'Amministrazione a prendere in considerazione soluzioni per aumentare questo dato. La consigliera, oltre a prendere atto di questo dato negativo, prende atto anche che dell'impegno contrattuale con la società dei rifiuti non c'è sempre perfetto rispetto, come per la pulizia delle caditoie. Si invita, pertanto, l'Amministrazione a sorvegliare questo aspetto, perché gli obblighi contrattuali vanno rispettati. In conclusione, la consigliera Cantisani chiede all'assessore al bilancio se si è valutata tale possibilità e cosa si vuole fare per incrementare la differenziata.

Replica l'assessore **D'Imperio**: *“Purtroppo c'è un dato negativo nel 2018 sulla differenziata. Ci sono stati problemi tecnici con la ditta appaltatrice e i cittadini devono migliorare la differenziazione dei rifiuti”*.

Interviene il sindaco **Iannotti**: *“nelle gare d'appalto ci sono gli obiettivi da raggiungere e, se non si raggiungono, vanno applicate le penali. Dal 1° aprile il servizio lo sta svolgendo una nuova ditta e stiamo facendo valutazioni sulle penali da applicare alla Società uscente, che andremo a definire nei prossimi giorni. Il non raggiungimento dell'obiettivo è a carico non dei cittadini, ma della ditta”*.

Interviene il consigliere **Alagia**: *“Con l'apertura del macro-attrattore cosa accadrà visto che aumenteranno le attività?”*.

Risponde il Sindaco **Iannotti**: *“Sul costo del servizio si determina la tariffa. Sulla percentuale di differenziata raggiunta si applicano le penali”*.

Interviene l'assessore **D'Imperio**: *“Nel 2019 riaprirà la discarica di Lauria e il costo del servizio diminuirà. Ora la discarica è a Sant'Arcangelo”*.

Interviene il sindaco **Iannotti**: *“Con la nuova gara d'appalto il conferimento in discarica è a carico della ditta. Dov'è che si deve spingere molto? Dobbiamo abituare i cittadini a differenziare meglio il vetro, la plastica, le lattine. Questi prodotti vanno ai consorzi di filiera, che ci trattiene un costo se il differenziato è “sporco”. Meglio si fa la differenziata e meglio è. Se la frazione umida diventa strumento per fare guadagno, con il compostaggio e riutilizzo dell'umido, potrebbe esserci un ritorno per i Comuni. I territori verranno dotati delle aree per il riutilizzo dell'umido. Se avviene questa operazione avremo un abbattimento dei costi e si potrebbe incidere sulla tariffa, visto che i costi del servizio vanno integralmente coperti con la tariffa a carico dei cittadini”*.

Prende la parola la consigliera **Cantisani**, la quale, alla luce di quanto ascoltato, ribadisce la sua proposta di raddoppiare i giorni di passaggio per la raccolta della carta e della plastica. Si sottolinea che c'è una politica sbagliata nella gestione della raccolta differenziata e non c'è alcun ritocco della tassa rifiuti in favore dei cittadini. La società che gestisce la raccolta dei rifiuti dovrebbe impegnarsi ad incentivare la raccolta differenziata con una campagna informativa. Non contano le penali alla società, che, anche se vengono irrogate, non comportano per il cittadino riduzioni dell'imposta.

Prende la parola il consigliere **Alagia**: *“La prima fase della raccolta differenziata era di educazione della cittadinanza. La verità è che ci sono cittadini diligenti e altri meno. Perché non si pensa di estendere anche qui la macchina mangia plastica che hanno installato a Latronico?”*.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione (di cui anche al verbale n. 2);

VISTA la deliberazione del C.C. n. 9 del 31/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, (in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018) con il quale è stato differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, (in G.U. n. 28 del 02 febbraio 2019) con il quale è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificata dalla legge n. 208/2015, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale;
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), modificato in parte dall'art.1 della legge n.208/2015, ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), modificato in parte dall'art.1 della legge n.208/2015:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO, in particolare l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che stabilisce quanto segue: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

DATO ATTO che Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), a seguito delle vigenti modifiche legislative;

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) de 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale;

RILEVATO che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

ATTESO che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo standard del Comune di Trecchina, ammonta ad **€/ton. 460,08**;

RILEVATO che lo scostamento deriva dalle seguenti situazioni che incidono sull'ammontare dei costi:

- il territorio comunale è caratterizzato da media/bassa densità abitativa ed elevata distanza dall'impianto di smaltimento;
- il Comune ha vocazione turistica;
- territorialità: appartenenza alla Regione Basilicata con applicazione dell'incremento di cui all'allegato 1 tab. 2.6 delle linee guida per l'applicazione del comma 653 art. 1 della Legge 147/2013;
- maggiore distanza tra il comune e gli impianti di conferimento rifiuti;
- quota di raccolta differenziata maggiore rispetto alla media nazionale;
- scostamento derivante dalla media del prezzo del carburante a livello locale rispetto alla media nazionale;

VISTO il **Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani** (TARI), allegato [sub A](#)) e la **relazione del Responsabile del Servizio Finanziario** per l'anno **2019**, allegato [sub B](#)) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il **riepilogo sintetico** del piano tariffario e le relative Tariffe componente TARI anno **2019** in esso previste allegato [sub C](#)) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE, nella legge di bilancio 2019 (L. n. **145/2018**) **non è prevista l'estensione** della disposizione contenuta nell'**art. 1** comma 26 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede che "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015".

ATTESO che il Revisore dei Conti, dott. Nettino Moliterni, ha espresso il prescritto parere favorevole di cui all'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, in merito, reso con verbale [n. 6](#) del **01.04.2019**;

Ritenuto provvedere in merito;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: **REGOLARITA' TECNICA - REGOLARITA' CONTABILE**;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10	10	8 Gruppo di maggioranza	2 Cantisani – Nocito –	

Il Presidente proclama il risultato.

DELIBERA

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale:

- di **APPROVARE** il **Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani** (TARI), allegato [sub A](#)) e la **relazione del Responsabile del Servizio Finanziario** per l'anno **2019**, allegato [sub B](#)) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di **APPROVARE** il **riepilogo sintetico** del piano tariffario e le relative Tariffe componente TARI anno **2019** in esso previste, allegato [sub C](#)) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di **STABILIRE** che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno **2019**, sia effettuato in n. **04 (quattro)** rate, aventi le seguenti scadenze:
 - prima rata31 maggio 2019;
 - seconda rata31 luglio 2019;
 - terza rata30 settembre 2019;
 - quarta rata30 novembre 2019

con possibilità di versamento in una **unica rata** avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il **31 luglio 2019**;

- Di **DARE ATTO** che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
- Di **DARE ATTO** che al costo del servizio va aggiunti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura dello 5% fissata dalla Provincia di Potenza;
- di **TRASMETTERE** copia del presente atto al Settore Finanziario per quanto di competenza;
- di **INVIARE** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- di **TRASMETTERE** nei modi e termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e condivise le ragioni dell'urgenza;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli		Contrari		Astenuiti	
10	10	8	Gruppo di maggioranza	2	Cantisani – Nocito –		

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.



REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <i>f.to Paolo CRESCI</i> </div>	Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <i>f.to Paolo CRESCI</i> </div>
Li, 6 aprile 2019	Li, 6 aprile 2019

